

## **REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI (ART. 52, COMMA 1-bis, D.LGS. N. 165/2001)**

### **1) Art. 1 - Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra categorie diverse del personale dipendente dell'OMCeO, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in analogia a quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Quest'Ente infatti pur essendo tenuto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13<sup>1</sup>, esclusivamente ad adeguarsi, ai soli principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, intende recepire tale previsione normativa adattandola alle proprie peculiarità con le disposizioni di seguito riportate.

Le progressioni tra categorie consentono il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale.

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Centrali del 09 maggio 2022 e s.m.i.

L'Ente si riserva di utilizzare l'istituto delle progressioni verticali anche nell'ipotesi in cui il fabbisogno professionale sia di un'unica unità prevista nella relativa categoria, ritenendo che le ridotte dimensioni dell'Ente non possa comportare, di per sé, la disapplicazione di una previsione normativa finalizzata a valorizzare il personale interno. In tal caso la riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nella corrispondente categoria, opererà per le ulteriori e successive assunzioni di personale.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

---

L'OMCeO prevede di avviare le procedure per le progressioni verticali nel piano triennale del fabbisogno del personale.

---

<sup>1</sup> Convertito con Legge n. 124 del 30 ottobre 2013, e, successivamente modificato dall'art. 50, comma 3 -bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019.

## **2) Art. 2 - Requisiti per la partecipazione**

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

- 1) scuola secondaria di secondo grado, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Operatori" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Assistenti";
- 2) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Assistenti" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Funzionari";
- 3) diploma di laurea magistrale accompagnata da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica "Funzionari" che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica "Elevate Professionalità".

I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione. Per particolari profili, in relazione alla specificità delle mansioni svolte ovvero al carattere tecnico professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo ulteriore rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno. Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio.

## **3) Art. 3 - Avviso di selezione**

Gli avvisi di selezione, predisposti dall'Ente, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sul sito istituzionale e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

## **4) Art. 4 - Procedura comparativa**

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

**5) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio anche ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione. (max 50 punti)**

Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale massimo complessivo di 50 punti:

**a 1) per posti di categoria "Assistenti" - massimo punti 20:**

100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 7
90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 6
80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 5
70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 4
laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	Punti 9
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario	Punti 13

(detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale) a

**2) per posti di categoria "Funzionario" - massimo punti 20:**

voto pari a 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 7
voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 6
voto da 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 5
voto da 90 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 4
per dottorato di ricerca (DR)	Punti 3 fino ad un massimo di 6
per ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004)	Punti 2 fino ad un massimo di 4
per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004)	Punti 1 fino ad un massimo di 3

**a 3) per posti di categoria "Elevate Professionalità" - massimo punti 20:**

voto pari a 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 7
voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 6
voto da 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 5
voto da 90 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione	Punti 4
per dottorato di ricerca (DR)	Punti 3 fino ad un massimo di 6
per ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004)	Punti 2 fino ad un massimo di 4
per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004)	Punti 1 fino ad un massimo di 3

b) servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 15. Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi;

- c) corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo quinquennio, con attribuzione di 0,25 punti per corso, fino ad un massimo di punti 4;
- d) docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di punti 5;
- e) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione ovvero per altra categoria superiore: 2 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di 6 punti;

**3) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti formalmente attribuiti negli ultimi 5 anni, non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante (max 30 punti):**

Incarichi dirigenziali	Punti 10
Incarichi professionali ex. art. 53 D. Lgs. n. 165/2001	Punti 3
Membro di commissione di concorso/gara	Punti 1 per ogni nomina
Responsabile procedimento	Punti 1
Incarichi responsabile posizione organizzativa	Punti 2 per ogni anno
Incarichi elevata responsabilità	Punti 2 per ogni anno

#### **6) Art. 5 - Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura**

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, l'OMCeO procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili. Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale. I soggetti destinatari della procedura di progressione verticale sono, previo consenso, esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L.

#### **7) Art. 6 - Trattamento economico**

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della graduatoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

**8) Art. 7 - Applicazione**

Il presente regolamento è approvato in via sperimentale ed è applicato alle procedure di progressione verticale avviate nell'anno 2023.

**9) Art. 8 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.